



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 28/1, lett. b), (proteste), e lett. c), (comportamento irrispettoso) del Regolamento di Giustizia;
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, annulla il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Emilia-Romagna, assunto nella riunione in data 29/1/2025, Comunicato GSR/Under 18/12, pubblicato in pari data, con cui il Sig. Francesco David Di Fraia, preparatore fisico della Rugby Parma 1931 Soc. Coop. Dil, è stato sanzionato con la sanzione di quattro mesi di interdizione (dal 26/1/2025 al 25/5/2025 compresi), per l'infrazione di cui all'art. 28/1, lett. a), (proteste) e lett. b), (comportamento irrispettoso), del Regolamento di Giustizia;
- dispone la restituzione del contributo funzionale;

Roma, 21 febbraio 2025

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali